



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA  
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 - [www.guardiacostiera.gov.it/cagliari](http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari) - [dm.cagliari@pec.mit.gov.it](mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it) - [cpcagliari@mit.gov.it](mailto:cpcagliari@mit.gov.it)

**ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)**

**Lavori subacquei di monitoraggio ambientale e indagini marine di carattere geofisico e geotecnico**

**Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Cagliari:**

**VISTA** l'istanza datata 27.02.2025, presentata dalla società PRISMA SRL, con sede legale a Sant'Agnello (NA), affidataria dei lavori nell'ambito dell'attività di monitoraggio ambientale e di indagini marine di carattere geofisico e geotecnico, nelle acque antistanti la località Terra Mala, Comune di Quartu S.Elena, mediante l'utilizzo di sommozzatori e delle unità denominate GIULIO – 5CS627, ELETTRA – CS976 e SMARGIASSA – 4NA889;

**VISTO** l'ordine di affidamento dei suddetti lavori del 12.20.2024 dalla società TERNA SPA;

**VISTA** l'autorizzazione n. 190/2025 datata 13.03.2025 di questa Autorità marittima;

**CONSIDERATA** l'Ordinanza n. 50/2024 del 21.03.2024 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stata disciplinata l'attività di lavori subacquei mediante l'impiego di O.T.S.;

**VISTI** il D.M. 13.01.1979, recante norme per l'attività di sommozzatore in servizio locale;

**VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 204 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**RENDE NOTO**

che **dal giorno dal giorno 17 marzo sino al giorno 31 dicembre 2025**, la zona di mare prospiciente la località Terra Mala, nel Comune di Quartu S.Elena, circoscritta dai punti di coordinate (WGS 84) riportati nella planimetria allegata, sarà interessata da lavori di bonifica bellica sistematica subacquea, con l'impiego di personale O.T.S. (operatore tecnico subacqueo) e delle unità denominate GIULIO – 5CS627, ELETTRA – CS976 e SMARGIASSA – 4NA889.

**ORDINA**

**Articolo 1**

***Interdizione e divieti***

Durante il periodo e nei luoghi di cui al RENDE NOTO, nello specchio acqueo in cui operano i sommozzatori, appositamente segnalati a mezzo bandiera Alfa del C.I.S., con raggio di 50 metri dagli stessi, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Inoltre, le unità in transito nei pressi dell'area interessata dai lavori dovranno sempre e comunque moderare la propria velocità, prestando particolare attenzione alla navigazione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Qualsiasi unità in zona, dovrà comunque mantenersi a non meno di 100 (cento) metri dalle M/B GIULIO – 5CS627, ELETTRA – CS976 e SMARGIASSA – 4NA889, impegnate nelle suddette attività, nonché dagli operatori subacquei eventualmente impiegati nello specchio acqueo di cui al rende noto.

## **Articolo 2**

### ***Prescrizioni per la società esecutrice dei lavori***

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) i soggetti rispettivamente interessati dovranno curare preventivamente il puntuale adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla valutazione dei rischi (artt. 28 -29). E' fatto, inoltre, obbligo alla Società esecutrice dei lavori di osservare tutte le norme e prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela per la pubblica incolumità, nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o cose.

Resta inteso che il responsabile dei lavori citati in preambolo dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta che, a diverso titolo, la vigente normativa impone per lo svolgimento delle attività di cui si tratta.

## **Articolo 3**

### ***Deroghe***

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1,

- le unità e il personale della società esecutrice dei lavori;
- le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

## **Articolo 4**

### ***Disposizioni finali e sanzioni***

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi:

- dell'art. 53 D.Lgs 171/2005 e successive modifiche;
- dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/cagliari](http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari).

Cagliari, lì (vedi stringa in alto)

d'ordine

IL CAPO REPARTO  
TECNICO AMMINISTRATIVO  
C.V. (CP) Fernando FANARI

*Documento firmato digitalmente,  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*

# ALLEGATO

	LATITUDINE	LONGITUDINE
<b>A</b>	<b>39° 10.920'N</b>	<b>009° 18.646'E</b>
<b>B</b>	<b>39° 11.641'N</b>	<b>009° 20.101'E</b>
<b>C</b>	<b>39° 09.620'N</b>	<b>009° 22.450'E</b>
<b>D</b>	<b>39° 09.147'N</b>	<b>009° 21.530'E</b>
<b>E</b>	<b>39° 10.895'N</b>	<b>009° 19.901'E</b>
<b>F</b>	<b>39° 10.450'N</b>	<b>009° 18.984'E</b>

